

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
per la conservazione e la polizia delle
opere di bonifica e loro pertinenza
(R. D. 8 maggio 1904 N. 368)

Il regolamento 8 maggio 1904 n. 368 emanato in esecuzione del T.U. 22 marzo 1900 n. 195 sulle bonifiche idrauliche è tuttora in vigore non essendo stato abrogato, esplicitamente o implicitamente, dalla legislazione successiva.

Non vi è stata, infatti, abrogazione esplicita perché il legislatore non ha emanato, né in esecuzione T.U. 30 dicembre 1923 n. 3256, né in applicazione del vigente R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 un regolamento sostitutivo, mentre, d'altro canto, non può configurarsi l'abrogazione implicita non esistendo tra la nuova legge ed il regolamento anteriore, rapporto d'incompatibilità.

Pertanto, assieme ad altre non poche norme del Regolamento del 1904, sono ancor oggi operanti - tenuto conto delle modificazioni introdotte con norme legislative posteriori - le <<Disposizioni di polizia>> contenute nel titolo VI di detto Regolamento.

R. D. 8 MAGGIO 1904 N. 368

REGOLAMENTO per la esecuzione del Testo Unico della Legge 22 marzo 1900 n. 195, e della Legge 8 luglio 1902 n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose.

TITOLO VI

Disposizioni di polizia

Capo I - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e lo pertinenze

ART. 132. - Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F (1) sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decise il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

ART. 133. - Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smottamento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde

(1) L'art. 165 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F. è oggi trasfuso nell'art. 93 del T.U. sulle opere idrauliche 25 luglio 1904 n. 523, che testualmente recita:

<<Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti>>.

Il potere di polizia sui detti corsi d'acqua rimane pertanto attribuito agli Ingegneri Capi degli Uffici del Genio Civile ai sensi dell'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 ed agli altri organi di polizia giudiziaria dello stato.

In base all'ordinamento vigente, il potere di polizia di bonifica, disciplinato dalle norme contenute nel titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, può essere esercitato dai Consorzi di bonifica, nell'ambito dei comprensori di competenza, solo per quanto riguarda le infrazioni commesse:

a) nei canali artificiali costruiti come opere pubbliche di bonifica ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

b) nei corsi d'acqua naturali, pertinenti alla bonificazione, convoglianti acque private.

Per il concetto di <<acqua privata>>, tengasi presente quanto disposto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1933, n. 1779 che definisce le acque pubbliche.

dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, di dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

j) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

ART. 134. - Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti art. 136 e 137;

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F (2) sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbrucciamento di ceppi degli alberi, delle palificazioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame di ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);

h) qualsiasi modificazione nelle parate o bocche di derivazione già assistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino o simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

j) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, l'ingrandimento di quelle esistenti;

k) lo smaltimento di nuove risaie;

l) ma la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo smaltimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle e altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;

m) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

n) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e strade di bonifica.

ART. 135 - Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e j) del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), i), k), l), m) ed n) dello stesso art. 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge (3), tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

ART. 136. - Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

- a) dal Prefetto, quando trattesi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;
- b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;
- c) dal Consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

ART. 137. - Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alla quali sono assoggettate, e se nel caso, il prezzo dell'uso concesso e l'anno canone.

Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- c) con la, facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
- d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;
- f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il Consorzio al suo Ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

(3) Art. 14 T.U. 22 marzo 1900 n. 195:

<<Il fitto delle erbe sulle rive e sugli argini dei canali, il taglio della piantagione, il reddito della pesca, gli estaghi dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso, le multe ed ogni altro provento eventuale, saranno riscossi a favore dello Stato o degli Enti concessionari finché non sarà compiuta ciascuna bonificazione, e consegnata al Consorzio di manutenzione. Dal giorno della consegna i suddetti cespiti saranno devoluti al Consorzio stesso>>.

Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al Consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

ART. 138 - Col permesso scritto degli uffici del Geni civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'Ente concessionario quando trattasi di bonificazione seguita per concessione e del Consorzio per le bonifiche di manutenzione, i privati possono aprire, per lo scopo acque dei loro terreni, le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

ART. 139. - Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purché osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.

ART. 140. - I possessori o affittuari dei terreni compresi nel periodo di una bonificazione debbono:

- a) tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) estirpare, per lo meno due volte l'anno. Nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argine, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;
- i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali

Capo II - *Delle contravvenzioni*

ART. 141. - I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

ART. 142. - Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente regolamento sono puniti con la pena all'arresto fino a giorni 5 e dell'ammenda non superiore a lire 80.000 (4), a termini dell'art. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici (5).

ART. 143. - Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:

1° l'ammenda da lire 512.000 (4) a lire 3.840.000 (4) per avere eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 135, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al divieto imposto dall'Autorità o dall'Ente cui compete la facoltà di dare la concessione;

2° l'ammenda da lire 256.000 (4) a lire 2.560.000 (4) per avere eseguito lavori, atti o fatti, per i quali occorre la preventiva licenza a sensi del sopraccitato articolo, o per non avere ottenuto alle condizioni impostevi od al divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui compete la facoltà di rilasciare la licenza;

3° (6) l'ammenda da lire 50 a lire 250 secondo che trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione.

L'ammenda non può in nessun modo essere inferiore di lire 50 né, qualunque sia il numero delle bestie, superiore a lire 15.000.

nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del presente articolo, s'incorre in una non pena minore del doppio di quella precedentemente inflitta.

ART. 144. - Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'Autorità od Ente competente, di che all'art. 136, e non comprese nel precedente art. 143, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni a termini dell'art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici (7).

ART. 145. - La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena nella quale sarebbe incorso se non avesse ottenuta la concessione o licenza; che possono essere regolate, salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute nell'atto di concessione o licenza.

(4) Pene così elevate (mediante moltiplicazione per centosessanta dell'originario importo) in virtù dell'art. 4 R.D.L. 27 ottobre 1927 n. 2312 e dell'art. 3 L. luglio 1961 n. 603.

(5) Vedasi Appendice

(6) Numero così modificato dall'articolo unico L. 18 ottobre 1948 n. 1291

(7) Vedasi Appendice

ART. 146. - E' a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, e delle oblazioni di cui all'art. 158.

All'uopo il Prefetto dà notizia della sentenza contravvenzionale e dell'accettazione, delle oblazioni al Genio civile, ed anche al concessionario se la bonifica si esegue per concessione.

ART. 147. - Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento di danni a termini della legge comune.

ART. 148. - Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art.133, dell'art. 134 lettere a), b), c), d), g), h), e j), dell'art. 141, s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

ART. 149. - I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilate come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi, nonché dai Carabinieri (8).

A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia, adibito dalle province, dai Comuni e dai Consorzi di concessione e di manutenzione, deve prestare giuramento innanzi all'Ingegnere capo del Genio civile della Provincia nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od innanzi al Sindaco del Comune ov'essi agenti risiedono (9).

ART. 150. - I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;

2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi redige;

3° l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne assistano;

4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;

5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a

(8) La stessa di competenza delle guardie di bonifica risulta applicata dall'art. 220 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici che ha dato alle guardie dei Consorzi la facoltà di accertare le contravvenzioni alla legge stessa. Inoltre alcune norme del regolamento 9 dicembre 1937 n. 2669 sulla tutela delle opere di bonifica possono trovare applicazioni nell'attività di polizia svolta dal personale dei Consorzi.

(9) Per quanto concerne il personale dei Consorzi l'art. 70 R.D. 13-2-1933 n. 215 ha statuito che il giuramento deve essere prestato nelle mani del pretore del mandato dove ha sede il Consorzio.

termini degli articoli 1153 (10) e 1154 (11) del codice civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;

6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;

7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 148

Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa scrivere, è sopra sua relazione steso e firmato dal suo immediato superiore generico o del segretario del Comune nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.

ART. 151. - Se nel procedere all'accertamento della contravvenzione si è operata il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al Sindaco del Comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all'ufficio del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; all'Ente concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al Consorzio, se trattasi di bonifica in manutenzione.

Il Genio civile, l'Ente concessionario od il Consorzio, rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al Prefetto della provincia, nel cui territorio è accaduta la contravvenzione con il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.

ART. 152. - Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni, e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garanzia delle pene, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.

Il Sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al Prefetto.

ART. 153. - Il Prefetto, sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale il contravventore deve

(10) Oggi art. 20-18 C.C. anno 1942. *Responsabilità dei genitori, dei tutori dei precettori e dei maestri d'arte.* - Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abbiano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.

Le persone indicate dai comuni precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

(11) Oggi art. 2052 C.C. anno 1942 *Danno cagionato da animali.* - Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

seguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi d'urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della pubblica forza.

Il Prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il trasgressore, allorché o giudichi necessario od opportuno (12).

ART. 154. - Il Prefetto, sentito il trasgressore per mezzo del Sindaco del luogo di domicilio o resistenza abituale del trasgressore medesimo, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme con i privilegi delle pubbliche imposte.

ART. 155. - L'intimidazione delle diffide, decreti od altri atti ordinari dal Prefetto è atta dagli agenti del Comune e della Pubblica Amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.

ART. 156. - Contro i decreti del Prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità alle leggi amministrative, entro trenta giorni dalla loro intimidazione.

ART. 157. - La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinari, ancorché si facciano dal contravventore, è esercitata dal Genio civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell'Ente concessionario per quelle in concessione e dal Consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l'esecuzione d'ufficio in base al decreto del Prefetto che l'ordina.

ART. 158. - Per le contravvenzioni, finché non è pronunciata la sentenza definitiva in ultima istanza, può essere ammessa la oblazione, da parte del contravventore, di una somma la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.

Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del procedimento e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.

Spetta al Prefetto, sentito l'Ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o rifiutare l'oblazione col mezzo di apposito decreto.

Nel caso accettazione, il contravventore è obbligato a pagare immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione, con la quale si obblighi al pagamento delle spese da liquidarsi mediante nota resa esecutiva dal Prefetto.

L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore.

(12) La Corte costituzionale con sentenza 5 dicembre 1963 n. 154 (Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1963 n. 331) ha ravvisato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 378, 3° comma, della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, da interpretarsi nel senso che consenta al Prefetto di portare a conoscenza del Giudice alterazioni dello stato delle cose concretanti contravvenzioni alla legge medesima (e non di esercitare l'azione penale), in relazione all'art. 153 R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e all'art. 61 R.D. 22 marzo 1900 n. 195, e in riferimento agli art. 112, 2 e 32, 1° comma della Costituzione.

Capo III - *Disposizioni speciali*

ART. 159. - Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanate dai cessati governi, in tutto ciò che è previsto nel presente titolo, salve le disposizioni di carattere puramente locale:

a) del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia della bonificazione delle paludi di Napoli, Volla e contorni;

b) del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei Regi Lagni, nella sola parte riguardante l'esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari) laterali ai canali dei Regi Lagni. Per tale esercizio restano altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e per modi di riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuari delle gore (fusari) di macerazione.

Restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente titolo.

ART. 160. - Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le opere di bonifica di prima e di seconda categoria già eseguite, in corso di esecuzione e da eseguirsi.

APPENDICE

R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 - Nuove norme per la Bonifica integrale.

ART. 50. - Chiunque nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmataura e scolo delle escavazioni stesse.

Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto la escavazione è tenuto a prevedere, nei prezzi dell'abitato, ai lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal Ministero (dell'interno) *della sanità*.

A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludono la necessità, mediante provvedimento del Prefetto, sentito il medico provinciale.

In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il Prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente.

ART. 52. - Chiunque alteri pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248 (*).

Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta (*).

(* Legge marzo 1865 n. 2248 sulle opere pubbliche.

ART. 374. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con multe che potranno estendersi fino a lire 20.000, salvo quanto è specialmente disposto nel titolo V, riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate.

ART. 379. I regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimenti contenere la comminazione di pene di polizia e di multe non eccedenti le lire 48.000.

ART. 377. I verbali di accertamento delle contravvenzioni compilati nelle forme della legge, possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica Amministrazione, nonché da quelli dei Comuni e dai carabinieri reali.

ART. 378. Per le contravvenzioni alla presente legge che alterano lo stato delle cose, è riservato al Prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di avere riconosciuta la regolarità delle denunce, e sentito l'ufficio del Genio Civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa seguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'Autorità locale, il Prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il Prefetto promuove in oltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario ed opportuno.

Queste attribuzioni sono esercitate dai Sindacati quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei Comuni.

ART. 379. In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano definite a date autorità deliberazioni e decisioni, a chi se ne crede gravato, aperta la via del ricorso all'Autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

Il termine dei ricorsi si riterrà di giorni 30 della notificazione del provvedimento dei casi nei quali non siano diversamente dalla legge stabilito.